

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **182/1972** (ECLI:IT:COST:1972:182)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CHIARELLI** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Udienza Pubblica del **22/11/1972**; Decisione del **07/12/1972**

Deposito del **21/12/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6423**

Atti decisi:

N. 182

SENTENZA 13 DICEMBRE 1972

Deposito in cancelleria: 21 dicembre 1972.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 334 del 27 dicembre 1972.

Pres. CHIARELLI - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 604, secondo comma, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1970 dal tribunale di Genova nel procedimento per incidente di esecuzione sollevato da Delle Bande Franco, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto in fatto:

Nel corso di un procedimento per incidente di esecuzione promosso da Franco Delle Bande per l'iscrizione nel casellario giudiziale di una sentenza di appello, che aveva dichiarato estinto per amnistia un reato di furto semplice, per il quale egli era stato condannato in primo grado, il tribunale di Genova, su istanza dell'interessato, con ordinanza 21 dicembre 1970, riteneva rilevante e non manifestamente infondato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 604, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, dopo aver disposto la non iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di non doversi procedere per amnistia, esclude il caso in cui sia stata pronunciata sentenza anche non irrevocabile di condanna.

Ad avviso del tribunale, si avrebbe, per ciò, una disparità di trattamento tra gli imputati cui sia stata applicata l'amnistia in primo grado, rispetto a quelli ai quali lo stesso beneficio sia, invece, applicato nel giudizio di appello.

Dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione della parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

1. - È stato denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 604, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte che attiene alla iscrizione nel casellario giudiziale di talune sentenze di non doversi procedere per amnistia.

2. - La questione non è fondata sotto entrambi i profili, pur non riguardando, ovviamente - giusta la stessa dizione dell'ordinanza di remissione - l'ipotesi della cosiddetta amnistia impropria (art. 593 cod. proc. pen.).

Nella vigente disciplina del casellario giudiziale - quale risulta dalle modificazioni apportate all'istituto con la legge 14 marzo 1952, n. 158, e dalla "novella" 18 giugno 1955, n. 517 - è, bensì, disposta la non iscrizione delle sentenze di non doversi procedere per amnistia, ma, nel contempo, in deroga a tale criterio, è richiesta l'iscrizione nel caso in cui fosse stata prima pronunciata sentenza di condanna per lo stesso fatto di reato dichiarato poi estinto.

3. - Orbene, quanto all'art. 3 Cost., è da osservare che non è identica la posizione dell'imputato, al quale, prima che sia stata pronunciata condanna, venga applicata l'amnistia e quella dell'imputato che, già condannato con sentenza non irrevocabile, fruisca del beneficio in pendenza dell'impugnazione: e ciò anche perché, in regime di rinunciabilità all'amnistia (vedasi la sentenza n. 175 del 1971 di questa Corte), il condannato che abbia impugnato la sentenza può invocare una pronunzia di merito ex art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale.

Manca, dunque, quella diversità di trattamento (o quella patente irragionevolezza) cui tende ovviare il precetto costituzionale di raffronto.

4. - Circa l'altra censura, relativa alla violazione dell'art. 27 Cost., secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla sentenza definitiva, è da obiettare che l'iscrizione nel casellario giudiziale, la quale risponde ad esigenze di documentazione (tra l'altro, di rilevante interesse statistico), di per sé immune da conseguenze pregiudizievoli, non confligge col principio di non colpevolezza, in quanto né tramuta l'amnistiato in colpevole, né al colpevole lo equipara. E se pur si volesse indagare sulla natura giuridica dell'istituto, tutt'al più potrebbe giungersi a qualificare l'iscrizione un effetto non penale della (precedente) condanna, posto che qualsiasi effetto penale sarebbe incompatibile con l'estinzione del reato (art. 151, primo comma, cod. pen.), operato dall'amnistia (propria).

5. - Per quel che concerne la certificazione rilasciata ad "ogni autorità avente giurisdizione penale" e "a tutte le amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblico servizio (...) per provvedere ad un atto delle loro funzioni" (art. 606 cod. proc. pen.) e la sua incidenza - ogniquale volta il comportamento anteriore rilevi o possa rilevare - nel campo del diritto penale sostanziale (artt. 49, ultimo comma; 62 bis; 100; 115, ultimo comma; 133, secondo comma, n. 2; 163; 169; 175, ecc., cod. pen.) e nel campo del diritto penale processuale (artt. 251 e seguenti; 277 e seguenti, ecc., cod. proc. pen.), oltrech  nell'ambito amministrativo e disciplinare, l'indagine   preclusa dai limiti della questione attualmente sottoposta alla Corte, stante la differente funzione della iscrizione e della certificazione.

N  varrebbe l'argomento che la certificazione consegue automaticamente all'iscrizione, per estendere, in sede di interpretazione dell'ordinanza, l'esame della questione ad altre norme:   vero il contrario, siccome risulta dal confronto dell'articolo 606 cod. proc. pen. con gli artt. 608 e 609 e, per i minori non imputabili, con l'ultima parte del capoverso del medesimo art. 606 del codice di procedura penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimit  costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, dell'art. 604, secondo comma, del codice di procedura penale, relativamente all'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di non doversi procedere per amnistia che abbia fatto seguito a sentenza non irrevocabile di condanna.

Cos  deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZ  - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.